



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 4

DEL 12/01/2024

OGGETTO: **Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 66 - Nomina Vice Presidente della Provincia di Brindisi". Anno 2024.**

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, si esprime il seguente parere di regolarità tecnico – amministrativa: **Favorevole**

Lì 12/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PRETE FERNANDA

Si esprime il seguente parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti: **Conforme**

Lì 12/01/2024

Il Segretario Generale
IURLARO GRAZIANO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE:

L'art. 1, comma 55), della Legge 07.04.2014, n. 56, stabilisce che: *“il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”*.

Il successivo comma 66) del medesimo articolo della citata legge prevede, inoltre, che: *“Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può, altresì, assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio della collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Statuto”*;

Il vigente Statuto Provinciale, all'art. 10, disciplina le competenze del Presidente della Provincia stabilendo alla lettera c), dell'articolo sopra indicato quanto di seguito riportato:

“Il Presidente della Provincia nomina il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, attribuendo eventuali funzioni delegate. Della nomina del Vice Presidente va data comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio, ovvero negli altri casi, nella prima seduta utile successiva alla nomina, omississ”.

In data 17 dicembre u.s., si sono svolte le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, per il biennio 2023-2025, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa, legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento alla predetta consultazione elettorale, giusto Verbale dell'Ufficio Elettorale in data 18.12.2023, sono stati proclamati eletti i seguenti Consiglieri Provinciali:

1. VINCENTI Antonella
2. TANZARELLA Domenico
3. LARICCIA Michele Tommaso
4. LATARTARA Serafina
5. VENTRELLA Giuseppe
6. FUMAROLA Rosalia
7. MUOLO Rocco
8. CICCARESE Elio
9. LUPERTI Pasquale detto Lino
10. MARRA Marco
11. SANTORO Pasquale
12. DI MAGGIO Susanna.

Con Deliberazione del C.P. n 46 del 29.12.2023, l'organo competente ha proceduto alla convalida degli eletti.

L'articolo 79) del vigente Testo Unico degli EE.LL., n. 267/2000 disciplina i **“Permessi e le licenze”**, in favore degli Amministratori Locali prevedendo espressamente, quanto dettagliatamente specificato, ai seguenti commi 1, 3 e 5:

comma 1):

“I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro

prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. “

Comma 3)

“I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.”

Comma 5)

“I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.”

Il successivo articolo 80) della medesima normativa, disciplina la materia degli **“Oneri per permessi retribuiti”**, in favore degli Amministratori Locali prevedendo al comma 1), quanto segue:

Comma 1)

“Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.

((Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.))

L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.”

Il rimborso degli oneri predetti **non è dovuto dagli enti locali** per gli amministratori che lavorano alle dipendenze delle *Amministrazioni pubbliche* inserite nel conto economico consolidato, individuate ogni anno dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco pubblicato sulla G.U. n. 225 del 26 settembre 2023).

Ciò premesso;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno, procedere alla nomina della Vice Presidente della Provincia, scegliendo la stessa tra i neo eletti Consiglieri Provinciali, allo scopo di garantire la necessaria rappresentanza dell'Ente, in ogni situazione e contesto d'impedimento del Presidente, tenuto conto della complessità degli oneri e delle attività, comunque facenti capo al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

RITENUTO, pertanto, poter individuare nella persona della Dr.ssa Antonella Vincenti, quale Consigliera Provinciale cui attribuire il ruolo e le funzioni di Vice presidente della Provincia.

CONSIDERATO che:

- in data 28.12.2023 al n. di prot. 42818, risulta acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di Consigliera Provinciale, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia, da parte della sopra citata Dr.ssa Antonella Vincenti.

Il Consiglio Provinciale nella seduta del 29.12.2023 ha convalidato l'elezione dei neo Consiglieri provinciali e che, pertanto, nulla osta alla nomina della Vice Presidente.

RICHIAMATI:

- il Testo Unico degli Enti Locali del 18. Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 66);
- il vigente Statuto Provinciale;

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto Legislativo, n. 267/2000;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Vigente Statuto Provinciale;

ACCERTATA la propria competenza in materia in quanto, Sindaco del Comune di Mesagne eletto alla carica Presidente della Provincia di Brindisi, a seguito delle ultime elezioni di secondo grado svoltesi in data 06 marzo 2022;

D E C R E T A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto presidenziale.

1. Di nominare alla carica di Vice Presidente della Provincia di Brindisi, la Consiglieria Provinciale, **Dr.ssa Antonella Vincenti**, demandando alla stessa il compito di sostituire il Presidente, in ogni caso di sua assenza o impedimento, ai sensi di legge e del vigente Statuto provinciale;
2. Di riservarsi con successivi atti di conferire specifiche deleghe alla Vice Presidente come sopra nominata e ai singoli Consiglieri provinciali, per le funzioni di competenza dell'Ente, al fine di rendere la governance dell'Amministrazione provinciale più efficace e rapida.
3. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell'Ente.
4. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 2), lettera c, del vigente Statuto Provinciale.
5. Di trasmettere il presente Decreto al Sig. Prefetto, ai signori Consiglieri Provinciali, al Sig. Segretario Generale, ai signori Dirigenti provinciali, ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione dell'Ente.
6. Di pubblicare il presente Decreto, secondo le norme di rito.
7. Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi.) nonché Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sul presente atto è la Dr.ssa Fernanda Prete, Dirigente Area 1, coadiuvata per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla Dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari Istituzionali), per i quali non sussistono conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012.
8. Di darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R., secondo procedure di legge.

IL PRESIDENTE
(On. Antonio MATARRELLI)

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003 e ss mm ii.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.